

CONVENZIONE CON L'ASL CN2 PER L'ATTIVITA' DI VENTILOTERAPIA A DOMICILIO - PERIODO 01/01/2020– 31/12/2020

TRA

L'ASL CN1, codice fiscale e P.I. 01128930045 rappresentata dal Direttore Generale dr. Salvatore BRUGALETTA, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – Via C. Boggio n.12;

E

L'ASL CN2, codice fiscale e P.I. 02419170044 rappresentata dal Direttore Generale dr. Massimo VEGLIO, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Alba - Via G. Vida n. 10

PREMESSO CHE

L'A.S.L. CN1 autorizza il personale medico anestesista appartenente alla SS Fisiopatologia Respiratoria del Presidio Ospedaliero di Saluzzo a svolgere al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio l'attività di Ventiloterapia a domicilio presso il territorio dell'A.S.L.CN2, in modo da garantire lo stesso trattamento a tutti i pazienti della provincia di Cuneo.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La Ss succitata, diretta dal Dott. Nicola LAUNARO, assicura lo svolgimento in favore dell'A.S.L.CN2 dell'attività di Ventiloterapia a domicilio.

Articolo 2

Sede di svolgimento della consulenza

L'attività in oggetto sarà svolta presso il territorio dell'A.S.L. CN2 che assume l'obbligo di mettere a disposizione dello Specialista apposite attrezzature sanitarie per l'espletamento di tale attività.

Articolo 3

Modalità della consulenza

Le prestazioni di consulenza saranno effettuate, al di fuori del normale orario di lavoro e dell'impegno di servizio, da parte di uno Specialista in anesthesiologia e rianimazione della struttura succitata, per un numero di ore mensili non superiori a 30.

Articolo 4

Controllo delle ore di consulenza

L'A.S.L. CN2 provvederà al controllo delle ore rese in consulenza con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente.

Articolo 5

Determinazione dei compensi

Per l'attività in oggetto l'A.S.L.CN2 corrisponderà all'A.S.L. CN1 il seguente compenso: €. 60,00 orarie.

Al consulente verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, nonché la retribuzione del tempo di percorrenza ordinariamente necessario per raggiungere la sede di consulenza, nella misura di 30 euro ad ora, così come indicato dalle circolari dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità prot. n. 2477 del 14/08/2006 e prot. n. 2861 del 2/10/2006.

Le parti concordano nel definire il tempo di percorrenza tra L'A.S.L. CN1 di Cuneo Ospedale di Saluzzo e il P.O. "S. Lazzaro" di Alba in ore 1.30' (un'ora e trenta minuti) comprensivo di andata e ritorno. Tale orario deve rientrare nelle 30/ore concordate.

L'A.S.L CN2 si impegna altresì a rimborsare all'A.S.L. CN1 l'I.R.A.P.

Articolo 6

Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione degli emolumenti di cui al precedente art. 5), l'A.S.L.CN1 emetterà un'apposita fattura in seguito al ricevimento da parte dell'A.S.L. CN2 di idonea certificazione attestante l'avvenuta consulenza.

L'A.S.L. CN1 corrisponderà allo Specialista interessato le quote di sua spettanza dopo aver operato le ritenute previste dalla vigente normativa contrattuale nazionale ed aziendale.

Articolo 7

Copertura assicurativa

L'A.S.L. CN1 garantisce la copertura assicurativa del personale, operante in ragione della presente convenzione, per la Responsabilità Civile verso Terzi, limitatamente al tempo conseguente all'attività, in base al Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR.

L'A.S.L. CN1, per il suddetto personale, provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per i rischi in itinere.

Articolo 8

Protezione dei dati per dati personali

Le parti della presente convenzione sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

L'ASL CN2, titolare del trattamento dei dati, individuerà quali autorizzati al trattamento dei dati stessi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 32 del Reg. U.E. 2016/79, i professionisti dell'ASL CN1 ed impartirà loro le istruzioni scritte.

Articolo 9

Durata della convenzione

La convenzione ha validità dall'1/01/2020 sino al 31/12/2020 fatta salva la disdetta di ciascuna delle Amministrazioni contraenti, da notificarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di mesi uno.

Articolo 10 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

Articolo 11 Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4. 1986, n. 131.

Letto, confermato.

Cuneo, lì

Per l'ASL CN2

IL DIRETTORE GENERALE

- Dr. Massimo VEGLIO -

Per l'ASL CN1

IL DIRETTORE GENERALE

- Dr. Salvatore BRUGALETTA -

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L 241/1990